

Valutazione di Impatto Ambientale

Introduzione

- **V.I.A.** : strumento decisionale, tecnico e amministrativo, di supporto per l'autorità competente nell'individuazione, nella descrizione e nella valutazione degli effetti diretti e indiretti sull'ambiente e sulla salute umana legati alla realizzazione di un'opera.
- Può essere definita anche come un “sub-procedimento”. Inteso come una sequenza ordinata di atti finalizzata al rilascio di un provvedimento, inserita in una sequenza più generale finalizzata al rilascio di un'autorizzazione del progetto/opera/lavoro.



Principio dell'azione preventiva

- La V.I.A. è strutturata sul principio dell'azione preventiva:

“Prevenire gli impatti negativi sull'ambiente legati alla realizzazione di determinati progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.”


Obiettivi della V.I.A.

**Proteggere la salute
umana**


**Contribuire con un migliore
ambiente alla qualità della
vita**

**Provvedere al
mantenimento delle
specie**

**Conservare la capacità di
riproduzione
dell'ecosistema**

- 
- La VIA individua gli effetti diretti e indiretti di un progetto sull'ambiente.
 - Garantisce l'informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento, tenendo dunque in grande considerazione l'opinione della collettività.

Cenni storici



Excursus Normativo

Comunità e Unione Europea

- 85/337/CEE
- 97/11/CE
- 2001/42/CE e s.m. e i.
- 2003/35/CE
- **Direttive 2011/92/UE e 2014/52/UE**

Italia fonti principali

- L. 349/1986
- DPCM del '88
- DPR 12 Aprile 1996
- D.Lgs 152/2006 (T.U. e s.m.i.)

Normativa Comunitaria

- **Direttiva 85/337/CEE** : ha lo scopo di introdurre la procedura di V.I.A. nei Paesi membri della Comunità Europea. Contiene 3 allegati:

ALLEGATO I


Tipologie di progetti
per cui vi è l'obbligo
di VIA

ALLEGATO II

Tipologie di progetti
per cui l'obbligo di
V.I.A. è a discrezione
degli Stati membri

ALLEGATO III

Documentazione da
presentare per l'avvio
della procedura

- 
- **Direttiva 97/11/CE** : modifica ed integra la direttiva precedente ampliando notevolmente i contenuti dell'allegato I e II . Introduce inoltre la verifica di assoggettabilità (Screening).
 - **Direttiva 2001/42/CE** : introduce uno strumento complementare alla V.I.A ovvero la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S).
 - **Direttiva 2003/35/CE** prevalentemente di Riordino.
 - Cfr. inoltre Direttive 2011/92/UE e 2014/52/UE che modifica precedenti.

Normativa Nazionale


- **L.349/1986**: istituisce il Ministero dell'Ambiente e attribuisce a questo la responsabilità del procedimento di V.I.A.
- **DPCM del 1988 (10 Agosto e 27 Dicembre)**: recepiscono i contenuti della direttiva quadro ('85/337/CEE).

- **DPR del 12 Aprile del 1996** : introduce la disciplina di valutazione di impatto ambientale a livello regionale. Suddivide l'allegato II in un sub/allegato A che contiene opere per le quali viene sancito l'obbligo di VIA regionale e un sub/allegato B in cui sono elencate opere per le quali viene sancito l'obbligo di VIA quando queste ricadono anche solo parzialmente in Aree Naturali Protette.
- **D.L.G.S. 152/2006 (T.U.)** : Tutta la normativa nazionale relativa alla disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale è stata poi abrogata e fatta confluire nel Testo Unico Ambientale e quindi collocata nell'ordinamento giuridico italiano tra le fonti primarie. **Integrato e Modificato da D.L.G.S. 104/2017.**



Procedimento Amministrativo

- VIA come Procedimento ‘Complesso’.
- La V.I.A è anche un procedimento amministrativo e in quanto tale deve essere svolta nel rispetto dei principi di **Imparzialità** e **Buon Andamento** sanciti dall’articolo 97 della Costituzione italiana nonché il **Principio di Legalità**.



A questi si aggiungono il **Principio di Partecipazione** e il **Principio di Trasparenza** sanciti dalla L.241/1990 e succ. mod. ed integr., dai quali derivano:


- Il Diritto di Accesso.
- L'Obbligo di Comunicazione.
- L'Obbligo di Motivazione.
- L'Obbligo di Provvedere.
- L'Obbligo di individuazione del responsabile del procedimento amministrativo.

Autorità Competenti


Ministero dell'Ambiente: che si avvale del supporto tecnico-scientifico della *Commissione Tecnica di Verifica dell' Impatto Ambientale* ma anche del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali.



Per progetti di **Competenza Statale**
(Allegato II del T.U)



Regioni: che a loro volta si avvalgono del supporto tecnico-scientifico di una Commissione *regionale per la VIA* nominata dalla Giunta Regionale.



Progetti di **Competenza Regionale**
(Allegato III e IV del T.U)



Le fasi del procedimento

1. Verifica di Assoggettabilità
2. Definizione dei contenuti del SIA
3. Istanza
4. Consultazioni
5. Valutazione del SIA e delle Consultazioni
6. Decisione
7. Monitoraggio



Verifica di Assoggettabilità

Rappresenta una fase preliminare (Screening) che ha lo scopo di accertare l'assoggettabilità del progetto presentato dal proponente alla procedura di VIA.

Il proponente sottopone all'autorità competente:

1. Il progetto preliminare
2. Lo studio preliminare ambientale

In assenza di controversie procedurali la verifica di assoggettabilità può avere una durata massima di **90 giorni**. Sono previsti due termini:



Entro i primi **45 giorni** che decorrono dalla data di presentazione della documentazione, chiunque può accedere ad essa presso le sedi indicate e far pervenire le proprie osservazioni.



Nei **45 giorni** successivi l'autorità competente si esprime riguardo all'assoggettabilità del progetto alla VIA.

In caso di controversie procedurali la verifica di assoggettabilità può avere una durata massima di **120 giorni**.
In questo caso i termini previsti sono tre:



Entro i primi **45 giorni** l'autorità competente può chiedere al proponente di integrare e/o modificare la documentazione presentata.



Il proponente dovrà presentare la nuova documentazione entro i **30 giorni** successivi alla richiesta.



Nei **45 giorni** successivi l'autorità competente si esprime riguardo all'assoggettabilità del progetto alla VIA.

Definizione dei contenuti del SIA

Durante questa fase il proponente e l'autorità competente collaborano tra loro al fine di individuare in maniera univoca i contenuti dello studio di impatto ambientale.

Il proponente dovrà sottoporre all'autorità competente:

1. Il progetto preliminare
2. Lo studio preliminare ambientale
3. Il piano di lavoro per la redazione del SIA
4. L'Elenco di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, pareri che dovranno essere acquisiti




Tale fase ha una durata massima di **60 giorni**.
Allo scadere di tale termine si passa alla fase
successiva.



Studio di Impatto Ambientale (SIA)


- Rappresenta lo strumento cardine della procedura di VIA. Fornisce una serie di dati di natura tecnico-scientifica sulla base dei quali l'autorità competente esprime il proprio giudizio di compatibilità ambientale.
- Il SIA descrive in maniera quali/quantitativa le caratteristiche del progetto e le sue principali interazioni con l'ambiente circostante (flora, fauna, suolo, acqua, aria, ecc.)

- 
- Al SIA deve essere poi allegata una sintesi non tecnica dello studio da sottoporre alla collettività durante le consultazioni.
 - Il SIA è redatto di regola da esperti su incarico del proponente che si fa interamente carico degli oneri finanziari che ne derivano.



Istanza

E' la fase con cui inizia la procedura di VIA vera e propria. Con l'istanza decorrono i termini previsti per lo svolgimento delle Consultazioni, la valutazione del SIA e delle osservazioni pervenute nonché quelli previsti per l'adozione del provvedimento finale.



In assenza di controversie procedurali, il giudizio di compatibilità ambientale è emanato dall'autorità competente entro **150 giorni** dalla presentazione dell'istanza.

L'autorità competente può comunque prorogare tale termine di ulteriori **60 giorni** nei casi più complessi.



Il proponente presenta all'autorità competente:

1. Il progetto definitivo.
2. Il SIA.
3. Copia dell'avviso a mezzo stampa.
4. Sintesi non tecnica dell'intera documentazione.
5. Elenco di tutte le autorizzazioni, pareri, concessioni, nulla osta e intese acquisite o che dovranno essere acquisite.

Una volta presentata l'istanza, entro i primi **30 giorni** l'autorità competente verifica la completezza della documentazione presentata e può chiedere (sempre entro il medesimo termine) al proponente di integrarla.




La documentazione dovrà essere integrata dal proponente entro i **30 giorni** successivi alla richiesta. Tale termine può comunque essere prorogato e dipende quindi dalla complessità della documentazione richiesta.



Consultazioni

Una volta pubblicato l'avviso a mezzo stampa dell'avvenuto deposito della documentazione, chiunque può accedere a questa presso le sedi indicate e far pervenire all'autorità competente le proprie osservazioni secondo le modalità specificate ed entro i termini stabiliti.

Il proponente può essere chiamato dall'autorità competente a controdedurre sulle osservazioni pervenute durante le consultazioni.



Nel caso di progetti di un certo rilievo, l'autorità competente può fissare le modalità di svolgimento delle consultazioni che possono avere luogo mediante un'**inchiesta pubblica** o addirittura una **conferenza di servizi** nel caso di procedure VIA particolarmente complesse.

Le consultazioni hanno una durata di **60 giorni** che decorrono a partire dalla data di presentazione dell'Istanza.

Entro i **30 giorni** successivi al termine previsto per lo svolgimento delle consultazioni l'autorità competente può chiedere al proponente di modificare e/o integrare la documentazione presentata dal proponente, alla luce delle osservazioni pervenute. Allo stesso modo, anche il proponente può farne esplicita richiesta.




In ogni caso la nuova documentazione dovrà essere presentata entro i **45 giorni** successivi alla richiesta.

Se le modifiche apportate alla documentazione sono particolarmente rilevanti, l'autorità competente può disporre lo svolgimento di nuove consultazioni.



Valutazione del SIA e delle Consultazioni


Durante questa fase, l'autorità competente valuta i contenuti del SIA nonché le osservazioni, obiezioni e i suggerimenti emersi durante le consultazioni, al fine di formulare un giudizio di compatibilità ambientale del progetto.

- 
- Per i progetti di competenza statale, è fondamentale il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali nonché quello delle amministrazioni che prendono parte ad una eventuale conferenza di servizi che dovranno essere resi entro **60 giorni** dalla data di presentazione dell'istanza e quindi entro il termine previsto per lo svolgimento delle consultazioni. A queste possono essere concessi ulteriori **45 giorni** nel caso in cui l'istanza venga modificata.
 - Allo stesso modo, è fondamentale il parere delle regioni interessate, che dovranno essere resi entro **90 giorni** dalla presentazione dell'istanza. A queste possono essere concessi ulteriori **60 giorni** che decorrono dalla data di presentazione della nuova istanza.

Decisione

Il giudizio di compatibilità ambientale è emanato di norma dall'autorità competente entro **150 giorni** dalla presentazione dell'istanza oppure entro **90 giorni** dalla presentazione dell'istanza modificata, nel caso in cui non siano necessarie nuove consultazioni.

L'autorità competente può comunque disporre il prolungamento di tale termine fino a **60 giorni**, nel caso di progetti particolarmente complessi.

- 
- Il provvedimento viene pubblicato sul sito web dell'autorità competente, mentre il proponente, provvede a pubblicarlo a mezzo stampa sulla Gazzetta Ufficiale nel caso di progetti di competenza statale e sul Bollettino Ufficiale della regione o regioni interessate per i progetti di competenza regionale.
 - Nel provvedimento sono indicate le condizioni per la realizzazione del progetto, per il suo esercizio e la sua dismissione.
 - Di norma il progetto deve essere realizzato entro **5 anni** dalla pubblicazione del provvedimento VIA ma tale scadenza può comunque essere prorogata.



Monitoraggio

L'obiettivo del monitoraggio è quello di individuare e mitigare tempestivamente gli eventuali impatti negativi non previsti dell'opera sull'ambiente durante la fase di progettazione, costruzione e di esercizio dell'opera, ma anche valutare l'efficacia delle misure di prevenzione attivate, nonché verificare che siano rispettate tutte le prescrizioni espresse nel provvedimento di VIA.

Viene effettuato dall'impresa appaltante, mentre le attività di controllo sono affidate all'ISPRA e alle agenzie regionali per la protezione ambientale.



Fine Presentazione